

LIV^a TORNATA

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna »	1558
« Conversione in legge dei RR. decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325, e 27 aprile, n. 812, relativi alle RR. Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte » .	1558
« Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la conversione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi » .	1561
« Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1920, n. 1674, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del tribunale militare in Zara »	1564
« Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria »	1564
« Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati »	1565
« Conversione in legge del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra »	1566
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore degli istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi »	1567
(Presentazione di)	1557
Sorteggio degli Uffici	1553
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	1569

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, e dell'istruzione pubblica e i sottosegretari di Stato per le antichità e belle arti e della presidenza del Consiglio.

PRESBITERO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sorteggio degli uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere al sorteggio degli uffici.

FRASCARA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Adamoli
 Albricci
 Auteri Berretta
 Bassini
 Beccaria Incisa
 Beltrami
 Bergamini
 Bettoni
 Bianchi Riccardo
 Bollati
 Bombig
 Borghese
 Bouvier
 Carle

Cavalli
 Cavasola
 Cocuzza
 Curreno
 De Cupis
 De Larderel
 Del Giudice
 Di Bagno
 Di Frasso
 Di Robilant
 Di Trabia
 Dorigo
 Frassati
 Fratellini
 Fulci
 Gavazzi
 Giordano-Apostoli
 Giunti
 Imperiali
 Inghilleri
 Lanciani
 Malaspina
 Manna
 Maragliano
 Marescalchi Gravina
 Mazziotti
 Melodia
 Michetti
 Niccolini Pietro
 Pavia
 Pozzo
 Quarta
 Rossi Teofilo
 Ruffini
 Scalori
 Schanzer
 Tamassia
 Tecchio
 Valenzani
 Valvassori Peroni
 Vicini
 Visconti Modrone
 Zuccari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Filiberto.
 Albertini
 Artom
 Bertesi
 Brandolin
 Brusati Ugo

Cannavina
 Cardarelli
 Carissimo
 Cefalo
 Chiappelli
 Cipelli
 D'Alife
 D' Ayala Valva
 Del Lungo
 De Riseis
 D' Ovidio Francesco
 Einaudi
 Faelli
 Ferraris Maggiorino
 Figoli
 Frola
 Ghiglianovich
 Giaccone
 Giordani
 Grippo
 Gualterio
 Guiccioli
 Levi Ulderico
 Libertini
 Lusignoli
 Luzzatti
 Malfatti
 Martino
 Massarucci
 Mattioli
 Mazza
 Mengarini
 Molmenti
 Niccolini Eugenio
 Pansa
 Pascale
 Passerini Napoleone
 Persico
 Ponza
 Rampoldi
 Ronco
 Salata
 Saldini
 Salvago Raggi
 Sandrelli
 Squitti di Palermiti
 Stoppato
 Supino
 Tamborino
 Torrigiani Filippo
 Viganò

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Amero d'Aste
Apolloni
Bennati
Berti
Bombrini
Bonazzi
Bonin Longare
Brusati Roberto
Cagnetta
Cagni
Caneva
Capaldo
Capellini
Caviglia
Coffari
Colonna Fabrizio
Conci
Credaro
Cuzzi
De Amicis Mansueto
De Blasio
Diaz
Di Brazzà
Diena
Fano
Ferraris Carlo
Filomusi Guelfi
Fracassi
Gioppi
Giusti Del Giardino
Guala
Lamberti
Leonardi Cattolica
Loria
Malvano
Mayer
Nava
Palberti
Petitti di Roreto
Pianigiani
Pigorini
Pipitone
Pirelli
Rattone
Reggio
Salmoiraghi
Santucci
Schupfer

Setti
Sonnino
Tivaroni
Tomasi della Torretta
Vanni
Villa
Volterra
Zappi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Agnetti
Baccelli
Badoglio
Berenini
Berio
Bertetti
Boncompagni
Botterini
Cadorna
Canzi
Chimienti
Cirmeni
Civelli
Clemente
Contarini
Conti
Cusani-Visconti
Da Como
De Petra
Di Sant'Onofrio
Fabri
Fadda
Faldella
Ferraris Dante
Ferri
Gatti
Gherardini
Giardino
Ginori Conti
Guidi
Lagasi
Malagodi
Mariotti
Marsaglia
Mazzoni
Mosconi
Oliveri
Orlando
Pantano

Passerini Angelo
 Quartieri
 Queirolo
 Romanin Jacur
 Rossi Giovanni
 Rota
 Salvarezza
 San Martino di Valperga
 Scalini
 Schiralli
 Serristori
 Sili
 Sinibaldi
 Trinchera
 Valerio
 Venosta
 Vigoni

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Albertoni
 Annaratone
 Barzilai
 Battaglieri
 Bensa
 Bergamasco
 Bonicelli
 Borsarelli
 Calleri
 Canevari
 Capotorto
 Cataldi
 Cimati
 Ciraolo
 Comparetti
 Croce
 Del Bono
 Della Torre
 De Lorenzo
 De Seta
 Di Saluzzo
 Di Stefano
 Di Vico
 D' Ovidio Enrico
 Ellero
 Faina
 Fili Astolfone
 Fortunato
 Frascara
 Gallina

Lustig
 Malvezzi
 Mango
 Marconi
 Masci
 Morrone
 Mortara
 Nuvoloni
 Paternò
 Pelloux
 Perla
 Placido
 Polacco
 Pullè
 Reynaudi
 Scialoja
 Sechi
 Sforza
 Sormani
 Suardi
 Taddei
 Tassoni
 Tittoni Romolo
 Torlonia
 Venzi
 Vigliani

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Aula
 Badaloni
 Bava Beccaris
 Beneventano
 Beria d' Argentina
 Bocconi
 Calabria
 Canevaro
 Capece Minutolo
 Caruso
 Castiglioni
 Catellani
 Compagna
 Consiglio
 Cosenza
 Crespi
 Dallolio Alfredo
 De Amicis Tommaso
 Del Carretto
 Della Noce
 Del Pezzo

De Novellis
 Durante
 Ferrero di Cambiano
 Francica Nava
 Garavetti
 Garofalo
 Garroni
 Gerini
 Golgi
 Grassi
 Hortis
 Mangiagalli
 Martinez
 Millo
 Montresor
 Morpurgo
 Novaro
 Pagliano
 Pellerano
 Pescarolo
 Piaggio
 Pincherle
 Porro
 Presbitero
 Rava
 Rebaudengo
 Ridola
 Riolo
 Saladini
 Sanarelli
 Schininà
 Spirito
 Torraca
 Wollemborg
 Zippel

UFFICIO VII.

Abbate
 Arlotta
 Barbieri
 Bellini
 Bernardi
 Bertarelli
 Bianchi Leonardo
 Biscaretti
 Boselli
 Caldesi
 Calisse
 Campello

Campostrini
 Cassis
 Cefaly
 Cencelli
 Chersich
 Cocchia
 Colonna Prospero
 Corbino
 Dallolio Alberto
 D' Andrea
 Di Rovasenda
 Di Terranova
 Foà
 Fradeletto
 Gallini
 Grandi
 Greppi
 Grosoli
 Indri
 Levi Civita
 Lojodice
 Lucchini
 Marchiafava
 Mosca
 Palummo
 Papadopoli
 Pecori Giraldi
 Piccoli
 Pini
 Plutino
 Podestà
 Resta Pallavicino
 Rizzetti
 Rolandi-Ricci
 Romeo delle Torrazze
 Salvia
 Santini
 Tanari
 Thaon di Revel
 Tommasi
 Torrigiani Luigi
 Triangi
 Valli
 Vitelli
 Zupelli

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915 n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova.

Regio decreto in data 28 agosto 1921 numero 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto luogotenenziale 24 marzo 1917, n. 600.

Regio decreto in data 6 ottobre 1921, numero 1428, che estende la giurisdizione dei tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914 n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna ». (N. 193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 193*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Saranno proseguiti fino al 30 giugno 1924 i lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione di acque ad uso potabile in Sardegna, nei modi stabiliti all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Le spese relative faranno carico al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'interno per l'esercizio 1920-1921 ed ai corrispondenti capitoli nei successivi esercizi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a valersi fino al 30 giugno 1924 dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura in applicazione della tabella *a*) annessa al testo unico delle leggi per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1917, numero 844, per sussidiare la costruzione dei bacini di irrigazione ivi previsti, compreso quello del Tirso, la cui sovvenzione è sostituita da quella prevista negli articoli 50 e 51 del Regio decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, giusta l'articolo 56 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, per sussidiare le seguenti opere:

allacciamento di sorgive, scavi di pozzi, impianti di apparecchi elevatori di acque sotterranee e subalvee, e in generale studi, lavori e impianti per ricerca e utilizzazione di acque a scopo di abbeveraggio di bestiame e di piccola irrigazione in Sardegna.

Tali sussidi saranno erogati nella misura e con le modalità stabilite dalla legge testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, anche se si tratta di semplice ricerca di acqua e potranno essere conferiti anticipatamente sull'importo del preventivo, approvato dall'ufficio del Genio civile.

Le anticipazioni verranno fatte con le garanzie e con le modalità che saranno stabilite caso per caso all'atto della concessione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Reali decreti 14 gennaio 1917, n. 191; 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle R. Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte » (N. 35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191; 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919,

n. 812, relativi alle R. Gallerie di Arte Moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Decreto-legge luogotenenziale, 14 gennaio 1917, n. 191, concernente una permuta di quadri della Regia Galleria d'arte moderna in Roma, il Decreto-legge luogotenenziale, 1° febbraio 1917, n. 325, che approva la convenzione relativa alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (Firenze), ed il Regio Decreto-legge 27 aprile 1919, n. 812, che approva la convenzione stipulata fra lo Stato ed il Comune di Firenze per la R. Galleria d'arte Moderna di quella città, sono convertiti in legge.

ALLEGATI.

Decreto-legge Luogotenenziale 1° febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato, per la istruzione pubblica, di concerto con quelli per le finanze ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione 6 giugno 1911 relativa alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte presso Firenze.

Art. 2.

In apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1916-917 sarà iscritta la

somma di lire centosessantamila da versarsi dal Comune di Firenze. La somma stessa, da stanziarsi in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio predetto, verrà destinata in quanto a lire 60,000 al restauro della casa merlata di San Miniato al Monte presso Firenze, e per le residuali lire 100,000 al restauro della Basilica della Torre, e degli altri fabbricati dichiarati di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo 97 « Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie, iscritte nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1916-917 è aumentato di lire 14,000. I capitoli corrispondenti per i successivi esercizi saranno aumentati di lire 2000. Tali somme, da versarsi dal Comune di Firenze, saranno iscritte in apposito capitolo da istituirsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per gli indicati esercizi, e verranno destinate alla manutenzione degli stabili di San Miniato al Monte riconosciuti demaniali e in particolare della Basilica e del Campanile.

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nel bilancio per l'esercizio 1916-1917 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

RUFFINI

MEDA

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1922*Decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Vista la convenzione stipulata in data 23 giugno 1914 per i Ministeri del tesoro e della istruzione pubblica, per conto dello Stato e il commissario prefettizio di Firenze, in rappresentanza di quel Comune ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvato in tutte le sue parti la convenzione relativa alla Regia Galleria d'arte moderna della città di Firenze stipulata il giorno 23 giugno 1914 fra il Ministero del tesoro, quello dell'istruzione pubblica ed il commissario prefettizio pel comune di Firenze.

Art. 2.

La somma di lire 30,000 che, a mente dell'art. 2 della convenzione, dovrà essere corrisposta dal comune di Firenze come contributo nella spesa per la costruzione dei locali ove avrà sede la Regia Galleria d'arte moderna, e quella di lire 56,000 raccolta allo stesso scopo fra privati e cittadini, saranno imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1918-1919.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1918-1919 sarà istituito un capitolo con lo stanziamento di lire 86,000 e con la denominazione « Spesa per la costruzione dei locali destinati a sede della Regia Galleria d'arte moderna in Firenze ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

BERENINI

STRINGHER.

V. — *Il guardasigilli.*

FACTA.

Decreto-legge luogotenenziale 14 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata ;

Vista la legge e il regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a permutare gli acquarelli del pittore Onorato Carlandi, di proprietà dello Stato, spettanti alla Regia galleria nazionale d'arte moderna in Roma intitolati « Castel Giubileo », « Ponte Fabricio », « Falera » e inventariati rispettivamente sotto i numeri, 1186, 1188, 1190, con gli acquarelli « San Carlo (Frascati) », « Sulle rive del Tevere (Inverno) », « Ginestra », di fattura e proprietà del pittore suddetto Onorato Carlandi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

RUFFINI

MEDA.

V. — *Il Guardasigilli*

SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la conversione per l'acquisto da parte dello Stato della biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti di arte esistenti nel Palazzo Chigi.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla [proposta del ministro, segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro e con quello delle finanze;

Discussioni, f. 210

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 11 aprile 1918 fra il ministro dell'istruzione pubblica; d'intesa col ministro delle finanze ed il principe don Luigi Ludovico Chigi in rappresentanza anche dei suoi coeredi, in virtù della quale sono ceduti allo Stato per la somma complessiva di lire un milione e centottantamila (L. 1,180,000) la biblioteca « Chigiana » i quadri, 'e sculture, gli arazzi, le tappezzerie, i mobili, gli infissi ed altri oggetti d'arte secondo gli elenchi allegati alla convenzione stessa; e viene donata allo Stato dal principe don Luigi Ludovico Chigi e coeredi la statua in bronzo di Alessandro VII modellata e fusa in Ravenna da Francesco Maria Bandini.

Art. 2.

Per l'acquisto di cui al precedente articolo saranno iscritte in un capitolo speciale nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le seguenti somme:

lire 880,000 nell'esercizio 1917-18;

lire 300,000 in cinque quote annue uguali in ciascuno degli esercizi dal 1918-19 al 1922-23.

A costituire il fondo di lire 880,000 da iscriversi nel corrente anno finanziario si provvederà prelevando:

lire 500,000 dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica: (Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria. Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie, ecc.) delle quali lire 140,000 sui sestì e lire 360,000 sulla competenza:

lire 380,000 dal capitolo n. 230 dello stato di previsione medesimo « Acquisto di cose d'arte e d'antichità, articolo 28 della legge 30 giugno 1909, n. 364 ».

Art. 3.

Il ruolo organico del personale delle biblioteche governative, approvato con la legge 24 dicembre 1908, n. 754, e modificato con la legge 23 giugno 1910, n. 392, è accresciuto di un posto di bibliotecario di 5ª classe, con lo

stipendio di lire 4,500 ed è data facoltà al ministro dell'istruzione pubblica di conferire detto posto all'attuale bibliotecario della biblioteca « Chigiana ».

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1917-18 le variazioni dipendenti da questo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1918.

TOMMASO DI SAVOIA

ORLANDO
BERENINI
NITTI
MEDA.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

Convenzione con i Principi Chigi per l'acquisto da parte del Ministero della pubblica istruzione della "Biblioteca Chigiana", e di quadri, sculture ed altri oggetti d'arte, esistenti nel Palazzo Chigi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciotto (1918), il giorno undici del mese di aprile, in Roma, nella sede del Ministero dell'istruzione pubblica in Piazza della Minerva, innanzi a me commendatore avvocato Omero Ranalletti, primo segretario nel Ministero della pubblica istruzione, delegato ai contratti con decreto 10 novembre 1917, e con l'assistenza dei signori: commendatore professore Giovanni Filippi fu Giuseppe, direttore generale dell'istruzione superiore; commendatore dottor Ugo Frascherelli fu Ponziano, direttore capo della divisione per le biblioteche;

cavaliere avvocato Antonio Sante Martorelli fu Giovanni, e signor Camillo Fanelli fu Carlo, testi idonei ed a me personalmente noti.

Sono comparsi:

Sua Eccellenza il professor Agostino Berenini, ministro della pubblica istruzione in rappresentanza del Regio Governo;

Sua Eccellenza il principe don Luigi Ludovico Chigi, per sé e quale procuratore debitamente autorizzato dai suoi coeredi principessa donna Antonietta De Sayn Wittgenstein Berlebourg del fu Luigi vedova del principe don Mario Chigi; donna Eleonora Chigi maritata al marchese Enrico Incisa della Rocchetta, debitamente autorizzata dal marito, e don Francesco principe Chigi, come da atto di procura 10 novembre 1914 - Atti privati Notar Urbani, registrato a Roma il 17 novembre stesso, numero 3276, reg. 356 - Atti privati allegati all'istrumento 15 novembre 1915 - Atti notaio Stame, per la vendita del palazzo Chigi;

Premesso che lo Stato ha acquistato il palazzo Chigi in Roma ed intende ora acquistare, per accrescere il patrimonio artistico, storico e letterario della nazione, le collezioni di codici e libri, nonchè altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo stesso;

Premesso che il principe don Luigi Ludovico Chigi, per sé e per i suoi coeredi ha offerto di cedere allo Stato quanto sopra, come dai relativi elenchi, per la somma di lire un milione e centottantamila (1,180,000), si conviene quanto segue:

Art. 1.

La suesposta narrativa fa parte integrante della presente convenzione e ne fanno pure parte integrante il verbale e l'elenco di cui all'articolo successivo.

Art. 2.

Il principe don Luigi Ludovico Chigi per sé e quale procuratore debitamente autorizzato dai suoi coeredi principessa donna Antonietta De Sayn Wittgenstein Berlebourg del fu Luigi, vedova del principe don Mario Chigi; donna Eleonora Chigi, maritata al marchese Enrico Incisa della Rocchetta, debitamente autorizzata dal marito; don Francesco principe Chigi,

come da atto di procura 10 novembre 1918 - atti notaio Urbani, registrato in Roma il 17 novembre stesso, n. 3276, registro 356, atti privati, allegato all'istrumento 15 novembre 1915, atti notaio Stame per la vendita del palazzo Chigi - dichiara di cedere e trasferire, come effettivamente col presente atto cede e trasferisce, in libera e piena proprietà dello Stato, che accetta, la Biblioteca, secondo le risultanze dei documenti inventariali riassunti nel verbale di ricognizione qui allegato e firmato per il Ministero della pubblica istruzione dal commendatore professore Ignazio Giorgi, direttore della Biblioteca Casanatense, all'uopo autorizzato con lettere ministeriali del 16 e 30 luglio 1917, nn. 13564 e 3786, e per gli eredi principi Chigi dal professore cavaliere Giuseppe Baronci, bibliotecario della Biblioteca Chigiana, come da procura speciale 26 ottobre 1917, atti notaio Urbani, registrati a Roma il 27 ottobre 1917, atti privati, vol. 314; e tutti quei quadri, sculture, arazzi, mobili, infissi ed altri oggetti d'arte « che sono esistenti nel palazzo Chigi » descritti nell'elenco che pure si allega, quali cose descritte esso signor principe dichiara di piena sua proprietà e dei suoi coeredi.

Art. 3.

Il prezzo della vendita e cessione suddetta è stabilito di comune accordo fra le parti nella somma di lire 1,180,000. Di detta somma lire 880,000 saranno pagate nel termine di mesi due, decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto e le rimanenti lire 300,000 in cinque rate annuali a partire dall'esercizio 1918-19.

Art. 4.

La Biblioteca assumerà il titolo di Regia Biblioteca Chigiana.

Art. 5.

L'attuale bibliotecario della Biblioteca Chigiana professor Giuseppe Baronci sarà assunto in servizio dal Regio Governo e nominato bibliotecario con lo stipendio annuo di lire 4500.

Art. 6.

Il principe don Luigi Ludovico Chigi, sempre per sé e per i suddetti suoi coeredi, dona

allo Stato la statua in bronzo di Alessandro VII, modellata e fusa in Ravenna da Francesco Maria Bandini, che sarà riportata in Ravenna e ivi collocata nel Regio Museo Nazionale, facendosi ricordo in apposita epigrafe del compianto principe Mario Chigi, il quale impedì che i frammenti della statua medesima danneggiata dalle vicissitudini dei tempi andassero perduti.

Art. 7.

Il presente contratto che assicura allo Stato le suddescritte pregevoli collezioni artistiche, storiche e letterarie appartenenti alla Casa Chigi, è fatto nell'interesse dello Stato agli effetti della legge sul bollo e registro.

Art. 8.

La presente convenzione, mentre è obbligatoria per Sua Eccellenza il principe don Luigi Ludovico Chigi e per i suoi coeredi, fin da oggi, è sottoposta per la sua validità nei rapporti del Ministero contraente all'approvazione e registrazione a norma di legge.

Richiesto, io pubblico ufficiale, ho rogato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli in pagine quattro e parte della quinta, e ne ho dato lettura, alla continua presenza dei testi, alle parti contraenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà; in fede di ciò le parti stesse, con i testimoni e con me pubblico ufficiale, sottoscrivono il presente atto.

AGOSTINO BERENINI, LUIGI LUDOVICO CHIGI, GIOVANNI FILIPPI, UGO FRASCHERELLI, teste; avvocato ANTONIO SANTE MARTORELLI, teste; CAMILLO FANELLI, teste; OMERO RANELLETTI, ufficiale delegato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, esso sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto numero 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto, numero 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare in Zara.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, col quale la giurisdizione del tribunale militare dell'esercito in Zara fu estesa, durante la guerra, ai militari della Regia marina;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1280, circa il passaggio allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto coi Nostri ministri per la guerra e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, è prorogata per sei mesi dal 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

SECHI

BONOMI

FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che si compone di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria ». (N. 186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 186).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'anno 1920-21 è autorizzata una maggiore assegnazione di lire quaranta milioni (lire 40,000,000).

(Approvato).

Art. 2.

Il residuo della gestione dei sussidi di disoccupazione in base al decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, all'art. 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e al decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, sarà versato in conto entrate del tesoro, appena completata la liquidazione della gestione medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del Fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati. (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire quindici milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire quindici milioni, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, per il consolidamento di frane minaccianti abitati, al quale provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e di Calabria, e per il trasferimento di abitati in nuova sede a cura dello Stato in tutte le provincie del Regno, a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV.

Tale spesa, in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 13 aprile 1911, n. 311; dal decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081; dal decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657; e dalla legge 8 febbraio 1921, n. 79, sarà stanziata al capitolo 181 del bilancio stesso per l'esercizio 1921-22.

Art. 2.

Per i trasferimenti degli abitati di cui al precedente articolo, sono applicabili le disposizioni del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, numero 1097.

Il termine di cui agli articoli 3 e 15 del decreto stesso è fissato al 31 dicembre 1922.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

MICHELI — BONOMI — DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli:*

RODINÒ.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, numero 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra » (N. 52-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 52-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra, con le modificazioni seguenti:

Omissis.

Art. 1.

Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in età inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel codice civile, e nelle seguenti disposizioni, in quanto esse derogano a quelle del codice.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso è prestato dal comitato provinciale competente a norma dell'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentirà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e quello del consiglio di famiglia o di tutela nei casi dell'art. 209 del codice civile.

Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all'orfano ed economicamente non pregiudizievole, dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possiede.

Il Comitato provinciale delegherà il giudice delle tutele o altro dei propri membri a prestare il consenso per l'adozione avanti la Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà il consenso è prestato dal genitore.

(Approvato).

Art. 4.

Nei casi dei due articoli precedenti dovrà sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

(Approvato).

Art. 5.

L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'articolo 204 del codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del codice civile.

La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potestà, se questa

venga a cessare dopo l'adozione e durante l'età minore per qualunque causa.

(Approvato).

Art. 6.

I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora l'adottante incorra nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge, si può far luogo a provvedimenti contro il genitore e il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, e su proposta del medesimo, può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, provvedendo, per la tutela dell'orfano, nei modi ordinari.

La revoca non pregiudica i diritti agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919, non contemplati nell'articolo 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'articolo 2 e con l'osservanza dell'articolo 205 del codice civile, è prestato dal tutore previa approvazione del consiglio di tutela nei casi preveduti nell'articolo 261 del detto codice o del tutore previa approvazione dell'amministrazione dell'ospizio nei casi preveduti nell'articolo 262.

Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

Nei casi regolati nel presente articolo, quando contro l'adottante si verifichino le ipotesi pre-

vedute negli articoli 18 e 19 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, il giudice delle tutele può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, la quale avrà effetto senza pregiudizio dei diritti agli alimenti e dei diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni precedenti, in quanto derogano a quelle del codice civile, non si applicano agli orfani di guerra, o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'età di anni diciotto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore degli Istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi ». (N. 139-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919; n. 1031, che esenta dalla tassa di bollo e di registro le donazioni a favore degli Istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi ».

Invito l'onorevole ministro competente a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro « le donazioni in

favore degli Istituti di cura per tubercolosi ed i contratti per l'acquisto, le costruzione, l'adattamento ed il corredo dei medesimi», con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Le donazioni in favore degli istituti di cura per i tubercolosi, contemplate dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, ed i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredo dei medesimi sono esenti da tasse di bollo e di registro ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni approvati per alzata e seduta nelle tornate di ieri ed oggi.

Prego il senatore segretario De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimenti, Cimati, Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Coccia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Crespi, Croce.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Glasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Dorigo, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Fiii Astolfone, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Giardino, Ginori Conti, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lusignoli, Lustig, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rebaudengo, Reynaudi, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Squitti, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Costruzione di nuove carrozze postali (Numero 263):

Senatori votanti	212
Favorevoli	171
Contrari	41

Il Senato approva.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Senatori votanti	212
Favorevoli	180
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191; 1° febbraio 1917, n. 325 e 22 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35):

Senatori votanti	212
Favorevoli	167
Contrari	45

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38):

Senatori votanti	212
Favorevoli	165
Contrari	47

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto

luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del Tribunale militare di Zara (N. 207):

Senatori votanti	212
Favorevoli	173
Contrari	39

Il Senato approva.

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (N. 186):

Senatori votanti	212
Favorevoli	153
Contrari	59

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,00,0000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati (N. 198):

Senatori votanti	212
Favorevoli	160
Contrari	52

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 52-A):

Senatori votanti	212
Favorevoli	170
Contrari	42

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031 che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore degli istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi (N. 139-A).

Senatori votanti	212
Favorevoli	162
Contrari	50

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 16.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle Provincie e dei Comuni (N. 167).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convenzione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'Ente Autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 199);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente (n. 212);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento (n. 223).

Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 19 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica (n. 129).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici (n. 222).

Aumento del limite delle pensioni di auto-rità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21 (numero 264).

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina (n. 231).

Estensione agli invalidi e agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (n. 221).

Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo

di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici (n. 234).

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 378, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, n. 215, per alcuni personali della Regia marina (n. 236).

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina (n. 237).

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, numero 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1916, n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi (n. 242).

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina (n. 247).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679 sulla leva marittima (n. 248).

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 (numero 252).

Conversione in legge del regio decreto in data 1° aprile 1910, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi (n. 232).

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali (n. 266).

III. Svolgimento della seguente interpellanza:

GRANDI. — *Al Presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro.* — « Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1922

IV. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 200).

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1932, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di lo-

cali adibiti ad uso di piccola industria di commercio o professione o ad uso di ufficio (numero 203).

(Sospeso nella seduta del 16 febbraio 1922.

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 25 febbraio 1922 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

